



N. 17/2015

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 27/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
BORGHI GIANNI	Sindaco	SI	
IURI DARIO	Consigliere	SI	
BIDIN CHIARA	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	SI	
ANTONINI NICOL	Consigliere	SI	
MONAI SANDRO	Consigliere	SI	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	SI	
PUPPINI DANILO	Consigliere		NO
ANGELI LORIS	Consigliere		NO
LENISA RITA	Consigliere		NO
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	

assume la presidenza il Dott. **BORGHI GIANNI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale Dott. **VAZZAZ ALFREDO** .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco espone il testo della proposta deliberativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria IMU
- del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI
- della Tassa sui rifiuti TARI

Richiamato il regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n.18 del 31 luglio 2014, che ha istituito tra l'altro il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Considerato che l'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede per quanto concerne la TASI:

- al comma 669 così come sostituito dal D.L.16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- al comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- al comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; per il Comune di Cavazzo Carnico la percentuale di tributo TASI dovuta dall'occupante è prevista nella misura del 30%;

Preso atto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU e delle aree fabbricabili e che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Considerato che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Consiglio Comunale con propria deliberazione può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Per l'anno 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, elevabile di un ulteriore 0,8 per mille condizionato a finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

Considerato che il Comune, con medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissato allo 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

Dato atto che nel Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, sono stati individuati i servizi indivisibili, di cui si prevede la copertura con la presente imposta ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013;

Rilevati i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, con l'indicazione dei relativi costi:

DESCRIZIONE SERVIZIO	SPESA
ANAGRAFE, STATO CIVILE (al netto di entrate specifiche)	34.000,00
POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	2.950,00
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada e al netto di entrate specifiche)	50.500,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35.750,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	35.476,00
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	6.000,00
totale spesa	164.676,00

Ritenuto di applicare la TASI con aliquota pari all'1 per mille sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, in quanto:

- a) non sono soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;
- b) si ritiene che la categoria degli "altri immobili" concorra già a sufficienza al finanziamento dei servizi comunali e che non debba essere gravata da ulteriori imposte;
- c) i contribuenti residenti sono i maggiori fruitori dei servizi erogati dal Comune;
- d) l'applicazione della TASI sugli altri immobili, dovendo essere ripartita anche sull'inquilino, comporta dei costi notevoli e delle incertezze nell'applicazione del tributo;

Ritenuto di applicare l'aliquota pari allo 0,8 per mille agli immobili di categoria D/1 al fine di raggiungere il pareggio di bilancio;

Ritenuto, ai sensi del comma 731 della legge di stabilità, di proporre una detrazione dall'imposta pari a 50,00 euro a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e quelli a questi assimilati di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente;

Con voti 9 favorevoli, uno contrario (Consigliere Maiorana Carlo) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), come componente della IUC, per l'anno 2015:

0,8 per mille aliquota per fabbricati di categoria D/1

1,0 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011

0 per mille aliquota per fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale

0 per mille aliquota per aree fabbricabili

0 per mille aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura

0 per mille aliquota per altri immobili di categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo esclusi i D/1;

0 per mille aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3;

2. di stabilire una detrazione ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2015 pari a euro 50,00 (cinquanta) a favore degli immobili adibiti ad

abitazione principale e relative pertinenze, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale di cui l'art. 1 comma 677 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. di dichiarare il presente atto - con voti 9 favorevoli, uno contrario (Consigliere Maiorana Carlo) espressi per alzata di mano - immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
BORGHI GIANNI**

**IL SEGRETARIO
VAZZAZ ALFREDO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 01/08/2015 al 15/08/2015.

Delibera Immediatamente Eseguitibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003